RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO

Casistiche operative

*di Marco Massavelli**

Normativa di riferimento : artt. 222 – 223, codice della strada

CASO 1

Ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della:

- Sospensione delle patente di guida
- Revoca della patente di guida

SI tratta delle seguenti violazioni previste dal codice della strada:

- articolo 9bis, commi 1 e 5
- articolo 9ter, commi 1 e 3
- articolo 186, comma 2, lettera b)
- articolo 186, comma 2, lettera c)
- articolo 186, comma 2bis
- articolo 186, comma 7
- articolo 186bis, comma 3 in rif. all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), e 2bis
- articolo 186bis, comma 6
- articolo 187, comma 1
- articolo 187, comma 8
- articolo 189, commi 1 e 5
- articolo 189, commi 1 e 6
- articolo 189, commi 1 e 7

L'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.

CASO 2

- da una violazione delle norme di cui al codice della strada deriva una lesione personale colposa: sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi.
- da una violazione delle norme di cui al codice della strada deriva una lesione personale colposa grave o gravissima: sospensione della patente fino a due anni.
- da una violazione delle norme di cui al codice della strada deriva l'omicidio colposo: sospensione della patente fino a quattro anni.
- soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope che commette una violazione delle norme di cui al codice della strada da cui deriva una lesione personale colposa grave o gravissima o l'omicidio colposo: revoca della patente.

In tutti questi casi, l'agente o l'organo accertatore della violazione, che ha proceduto al rilevamento del sinistro, ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto dal quale emergano le responsabilità per la violazione contestata e il nesso tra queste e l'incidente, nonché i motivi che hanno reso impossibile il ritiro immediato della patente, e al verbale di contestazione della violazione, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205, codice della strada.

NOTE OPERATIVE

- **LESIONE PERSONALE LIEVISSIMA:** malattia di durata non superiore a venti giorni

- **LESIONE PERSONALE LIEVE:** malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a venti giorni e non superiore ai quaranta giorni

- **LESIONE PERSONALE GRAVE:**

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- **LESIONE PERSONALE GRAVISSIMA:**

se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

PRESUPPOSTI PER PROCEDERE AL RITIRO IMMEDIATO DELLA PATENTE SONO:

- La verificazione di un sinistro stradale
- L'essere, il soggetto interessato, individuato come colui che ha provocato il sinistro stradale
- L'avere commesso una violazione alle norme del c.d.s.
- L'aver accertato e contestato immediatamente una violazione alle norme del c.d.s.

Nel caso di determinazione delle c.d. autolesioni (cioè. Chi ha commesso la violazione al c.d.s. che ha determinato l'evento sinistro stradale è la sola persona che ha subito lesioni) la patente NON DEVE ritirarsi, in quanto non sussiste alcun reato di lesioni/omicidio.

La patente di guida DEVE essere ritirata per il caso in cui più conducenti siano individuati come soggetti che, con il proprio comportamento realizzato attraverso la violazione di una norma del c.d.s., abbiano provocato il sinistro che ha determinato in altri le lesioni o la morte: in tal caso, la patente DEVE essere ritirata a tutti i soggetti ritenuti responsabili.

Il reato di lesioni personali è perseguibile a querela di parte: il ritiro immediato della patente prescinde però dalla presentazione dell'eventuale querela. La patente va comunque ritirata, nel caso in cui sussistano tutte le condizioni sopraindicate.

Il ritiro immediato della patente non è legato all'entità delle lesioni e nemmeno all'emissione di un referto medico: ai fini del ritiro, deve essere solo evidente, nell'immediatezza del rilevamento, che il soggetto abbia subito delle lesioni.

Se il ritiro immediato del documento non è possibile, l'agente che ha proceduto ai rilievi deve specificare il motivo per il quale non è stato possibile procedere al ritiro della patente: l'Ufficio provvederà ad inviare alla Prefettura il rapporto del sinistro, con tutti gli elementi di fatto e di diritto relativi alla contestazione della violazione e i motivi che hanno fatto ritenere sussistente il nesso tra questa e il sinistro. La Prefettura provvederà a richiedere la patente di guida all'interessato, con l'emissione di apposita ordinanza.

Si procede al ritiro della patente di guida: non è previsto il ritiro della Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.).

Si procede al ritiro anche delle patenti rilasciate all'estero.

Il ritiro del documento di guida deve essere annotato sul verbale di accertamento, precisando che tale ritiro avviene a norma dell'articolo 223, codice della strada.

A norma dell'articolo 219-bis, comma 1, codice della strada, si procede al ritiro del Certificato di idoneità alla guida per ciclomotori (C.I.G.), alle stesse condizioni previste per il ritiro della patente di guida.

Articolo 219 bis - Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

Anche se non prevista espressamente per l'articolo 223, codice della strada, si applica la disposizione dell'articolo 399, regolamento di esecuzione c.d.s.: nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato della patente di guida, deve essere annotato sul verbale di accertamento della violazione, il permesso provvisorio per raggiungere il luogo indicato dal trasgressore. Deve essere quindi consentito al conducente, sempre che sia possibile, la guida fino al luogo nel quale il conducente deve recarsi per lasciare il veicolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 222 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

1 Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice, derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a

quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3 Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Articolo 223 - Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

**Vice Comandante*
Polizia Municipale
Druento (TO)